



Istituto Comprensivo Statale di Sermide
Via Zambelli, 2 – 46028 Sermide e Felonica (MN)

Sermide e Felonica, 17 agosto 2021

*Al personale Docente
Al personale ATA
e p.c. Al DSGA
e UFFICIO PERSONALE*

OGGETTO: obbligo di possesso e di esibizione certificazione verde COVID-19 per il personale scolastico.

In data 6 agosto 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato il [Decreto Legge n. 111](#), “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, che introduce, all’art. 1, disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università.

Tra le misure previste e adottate è compreso l’obbligo, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per tutto il personale scolastico, docente e ATA, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

A tal proposito, si segnala che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata:

- dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
- a seguito di guarigione certificata dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
- a seguito di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore).

Il personale scolastico non in possesso e/o che non esibisca la certificazione verde COVID-19 non potrà prestare servizio e sarà considerato assente ingiustificato.

A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l’anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro, comminabile a partire dal quinto giorno - anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è inoltre sanzionata in via amministrativa dal Dirigente Scolastico, quale organo addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni.

Alle conseguenze sul rapporto di lavoro si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione, da 400 a 1000 euro, comminata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, convertito con legge n. 35/2020, n. 35, che rinvia alle "disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689."

In riferimento alle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV2, il Ministero della Salute, con [circolare n. 35309 del 4 agosto 2021](#), ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E' ancora previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, in formato cartaceo e con validità massima fino al 30 settembre 2021, "direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale".

Si ricorda a tutto il personale scolastico, provvisto della "certificazione verde COVID-19" o in possesso della certificazione di esenzione, che resta comunque l'obbligo di mantenere le usuali misure di prevenzione fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza.

In particolare:

- è fatto obbligo, nei locali e nelle pertinenze scolastiche, di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- è necessario rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C.

Con successiva circolare, anche in funzione dei chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione, tuttora in corso di definizione, saranno comunicate le modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19, emesse dalla Piattaforma nazionale DGC. Attualmente, salvo ulteriori prescrizioni normative, la verifica è prevista tramite l'app denominata "Verifica C-19", in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne l'effettiva validità.

Si ricorda, inoltre, che la Regione Lombardia consente al personale scolastico non ancora vaccinato di chiedere la somministrazione del vaccino anti Covid-19 senza necessità di prenotazione, recandosi presso uno dei centri vaccinali del territorio provvisti di tessera sanitaria, di un documento di identità e di apposita autocertificazione con cui si dichiara di appartenere alla categoria "Personale scolastico". Per maggiori informazioni, si rimanda alla [pagina dedicata del sito della Regione Lombardia](#).

Si confida nel senso di responsabilità e nella disponibilità alla collaborazione di ciascuno.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Alessandra Pernolino*

****firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs.39/1993.***